


Cessione e conferimento d'azienda: Profili civilistici e fiscali

Inquadramento dell'operazione

Cessione

Un soggetto (cedente), dietro corrispettivo, trasferisce ad un altro (cessionario) la propria azienda, con i suoi beni materiali (mobili ed immobili) e immateriali (avviamento), inclusi i contratti stipulati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Il contratto di cessione d'azienda deve essere effettuato necessariamente in forma scritta.



Inquadramento dell'operazione

Finalità

Per l'acquirente:

1. Concentrazione orizzontale e verticale;
2. Riduzione rischio complessivo;
3. Acquisizione tecnologie e know-how;
4. Acquisizione di altre risorse altrimenti non reperibili;
5. Eliminazione di un concorrente;
6. Impiego risorse finanziarie eccedenti.

Inquadramento dell'operazione

Finalità

Per il cedente:

- 1. Monetizzare il business;**
- 2. Fronteggiare situazioni di crisi;**
- 3. Offerta non rifiutabile;**
- 4. Motivazioni di carattere soggettivo.**

Aspetti Civilistici

1. La redazione dell'atto di cessione (art. 2556 c.c.)

Prevede che la cessione del ramo d'azienda venga fatta con un contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata dal notaio. Deve quindi passare dal notaio.

Mentre la cessione di un'azione avviene con la girata sul titolo, in questo caso non è previsto l'obbligo di un contratto tra le parti.

Inoltre prevede il deposito da parte del notaio entro 30 gg dalla stipula del contratto, dell'atto di cessione presso il registro delle imprese.

Comunicazione al questore della generalità dei contraenti, del prezzo pattuito e dei dati identificativi dell'azienda (entro il mese successivo alla vendita).

Obblighi introdotti con l'art. 6 della L. 12 agosto 1993, n. 310.

Aspetti Civilistici

2. Il divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.)

Divieto di concorrenza, per l'alienante, per un periodo di 5 anni.

3. La successione nei contratti (art. 2558 c.c.)

**L'acquirente subentra nei “contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa, che non abbiano carattere personale”. Salvo diversa pattuizione
Diritto di recesso del terzo contraente per: giusta causa libera scelta
nei tre mesi successivi alla notizia della cessione.**

4. I crediti pregressi (art. 2559 c.c.)

**Il subentrante diventa il titolare dei rapporti di credito a partire dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
Tuttavia il debitore ceduto è “liberato se paga in buona fede all'alienante”.**

Aspetti Civilistici

5. I debiti dell'azienda ceduta (art. 2560 c.c.)

L'alienante non è liberato se non risulta che i creditori abbiano rinunciato.

Il subentro dell'acquirente dell'azienda mediante accollo dei debiti richiede il preventivo consenso del creditore.

6. I debiti di lavoro dipendente (art. 2559 c.c.)

Il contratto di lavoro continua con l'acquirente.

Il dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta

L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il dipendente aveva al momento della cessione.

Aspetti Contabili

Scritture del cedente:

1. **Scritture di assestamento**, nel rispetto del principio di competenza nell'imputazione dei proventi e degli oneri relativi alla frazione di esercizio medesima;
2. Redigere una **situazione patrimoniale di cessione a valori di funzionamento**, avente per oggetto le sole attività e passività cedute;
3. Redigere con il cessionario, una **situazione patrimoniale extra-contabile a valori correnti**, sulla base della quale attribuire a ogni singola attività o passività oggetto di trasferimento il cosiddetto «valore di cessione», definendosi così il prezzo di vendita;

Aspetti Contabili

Scritture del cedente:

- 4. Stornare dallo Stato Patrimoniale tutte le attività e le passività oggetto del trasferimento, iscrivendo il credito verso il cessionario e rilevando a saldo della medesima scrittura la plus/minusvalenza da realizzo;**
- 5. Stralciare quelle poste che, a seguito della cessione dell'azienda, cessano di avere rilevanza, iscrivendo in tal caso a Conto Economico una rettifica di valore;**
- 6. Liquidare gli elementi residui del patrimonio d'impresa, rilevando la cessione a terzi dei beni eventualmente non ceduti con l'azienda , ovvero il loro eventuale autoconsumo, il pagamento, l'incasso dei debiti e dei crediti non ceduti, nonché, infine, il risultato economico della porzione di esercizio e la relativa chiusura dei conti, prima economici e poi patrimoniali.**

Aspetti Contabili

Scritture del cessionario:

- 1. Simmetricamente dovrà accogliere nella propria contabilità le attività e le passività oggetto di cessione.**

Però mentre il cedente procede a stralciare le suddette al valore contabile, il cessionario le iscriverà al valore corrente sulla base dei prezzi pattuiti e risultanti dall'atto di cessione.

Questo comporta l'iscrizione di beni nemmeno iscrivibili nella situazione patrimoniale del cedente.

(Si pensi, per esempio, al valore attribuito ai contratti di leasing oggetto di cessione, pari alla differenza tra il valore normale del bene oggetto della locazione e il valore attualizzato dei canoni di leasing residui, ovvero al marchio d'impresa depositato dal cedente ma non da questi acquistato da soggetti terzi, ovvero ancora l'avviamento.)

Aspetti Contabili

Scritture del cessionario:

2. L'acquisizione dei beni avviene «a saldi chiusi», sulla base dei prezzi pattuiti, senza rilevare alcun Fondo rettificativo.

(Per ammortamenti o svalutazioni di attività: i Fondi rischi e/o i Fondi correttivi devono rimanere di esclusiva pertinenza del cedente, avendo eventualmente indirettamente inciso sui valori attribuiti ai beni trasferiti quali minusvalutazioni delle attività ovvero iscrizioni di maggiori passività).

Aspetti Contabili

Scritture del cessionario:

- 3. La riconciliazione tra risultato economico e reddito imponibile, la stessa Amministrazione Finanziaria, con la Circolare n.320/E del 1997, ha fornito interessanti chiarimenti che, pur essendo riferiti al regime dei conferimenti, assumono in gran parte rilevanza anche con riferimento alla cessione d'azienda.**

Così come per i conferimenti eseguiti ai sensi dell'Art.3 D.Lgs. n.358/97, adesso Art. 175 del TUIR:

Non si trasferiscono le poste rettificative delle attività (Fondi ammortamento, svalutazione, ecc);

I processi di ammortamento ricominciano, applicando i coefficienti ai valori netti di iscrizione dei beni ; non si determina infatti nessuna successione nei valori fiscali dei beni conferiti .

Aspetti Contabili

Scritture del cessionario:

- ▶ Poiché i beni assumono la qualità di beni usati, il coefficiente di ammortamento è ridotto al 50 per cento e l'ammortamento anticipato può essere effettuato solo per il primo esercizio;
- ▶ Le giacenze di magazzino perdono la stratificazione storica formatasi in capo al conferente;
- ▶ Se la cessione è effettuato in corso d'anno, per le spese di manutenzione ed alle altre spese previste dall'articolo. 102, comma 6, del TUIR, sostenute nell'esercizio di conferimento, se ne tiene conto nel limite percentuale di deducibilità stabilito è calcolato sulla parte del relativo costo proporzionale alla durata del possesso.

Aspetti Fiscali

La disciplina fiscale stabilita dall'articolo 86 del TUIR costituisce il regime ordinario di tassazione:

per poter applicare un regime opzionale, che dopo la soppressione dell'imposta sostitutiva dal Dlgs n. 358 del 1997 e solo il regime di tassazione separata, occorre effettuare un'esplicita richiesta in dichiarazione dei redditi.

Tale norma contiene disposizioni in merito:

1. alla determinazione della misura della plusvalenza;
2. al periodo d'imposta di tassazione.

Aspetti Fiscali

La plusvalenza da cessione d'azienda si considera realizzata alla data della stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (art. 109, comma 2, lett. a) del TUIR).

La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato dei beni, ovvero il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

La plusvalenza derivante dalla cessione concorre a formare il reddito:

- per l'intero ammontare nel periodo di imposta in cui è realizzata;**
- ovvero, facoltativamente, in quote costanti nel periodo di imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.**

Aspetti Fiscali

L'art. 17, comma 1, lettera g), del TUIR prevede che le plusvalenze, compreso il valore dell'avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni possono essere oggetto di tassazione separata.

L'imposta è determinata applicando alla plusvalenza l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui tali redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati (l'art. 21, comma 1, TUIR).

Qualora in uno dei due anni anteriori non fosse rilevabile alcun reddito imponibile, è previsto si debba applicare l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto relativo all'anno in cui è stato prodotto reddito; in mancanza di reddito in ciascuno dei due periodi d'imposta, si renderà invece applicabile l'aliquota minima prevista ai fini Irpef.

Procedura di Cessione

1. Motivazioni della cessione

2. Socio "ideale"

Fondi di investimento

Gruppi di aziende

Investitori privati

Imprenditori

Management by out

3. Determinazione del valore

- ▶ **Reddito prima degli interessi, tasse e ammort., moltiplicato per 3-5 anni (EBITDA);**
- ▶ **Reddito netto aumentato per tutti i costi che non vengono pagati come gli ammort. (CASH FLOW);**
- ▶ **Per le aziende con patrimonio rilevante si usa spesso il Capitale Netto Rettificato.**

Procedura di Cessione

4. Percentuale cedibile

Dipende dalla motivazione per cui si cede/compra la partecipazione.

5. Ricerca del socio

Può essere svolta in proprio, ma espone troppo l'impresa, oppure affidata a soggetti terzi, intermediari, professionisti, ecc.

6. Business Plan

Documento tramite il quale si cerca un socio.

Comprende : Storia dell'azienda, Management, Macchinari, Prodotti, Mercato, Risultati attesi futuri.

Procedura di Cessione

7. Data Room

Possibilità per il potenziale acquirente di consultare bilanci, certificato camerale, principali contatti di distribuzione, brevetti, patti sociali, ecc.

8. Lettura d'intenti

In cui le parti si danno reciprocamente atto dell'intenzione di trattare per la cessione escludendo per qualche mese altre trattative da parte del venditore.

9. Due- diligence

È un'analisi solitamente condotta da una società di revisione contabile all'interno della società in vendita su dati contabili ed amministrativi per verificare il VALORE DELL'AZIENDA ed i RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISIZIONE.

Procedura di Cessione

10. Contratto di Cessione

Raggiunto l'accordo per la cessione si procede con i propri **Avvocati** a redigere il Contratto, davanti al **Notaio**. A queste sedute interviene solitamente anche un **Commercialista** per gli aspetti fiscali derivanti dalla cessione.

Opzioni da specificare:

- ▶ Indicare se si vogliono escludere o no, dalla cessione, i crediti e i debiti aziendali.
- ▶ (Nel caso di esclusione, resteranno a carico del cedente, Art. 2560 c.c.);
- ▶ Può disporsi il divieto di non concorrenza da parte di chi vende l'azienda (Art. 2557 c.c.);
- ▶ Va indicato il prezzo complessivo della cessione specificando anche i singoli importi derivanti da beni mobili, immobili, ecc;
- ▶ Le spese della registrazione del Contratto sono solitamente a carico di chi beneficia della cessione, o anche divise in parti uguali (da specificare nel Contratto).

Procedura di Cessione

11. Pagamento del prezzo

Regolato mediante una congrua parte al «closing» ed il resto in forma rateale, ma non è raro un pagamento in unica soluzione;

12. Governance dell'Azienda

Il potere decisionale dal giorno del «closing» passa ad altri nomi graditi all'acquirente.

(Nel caso di cessione parziale delle quote, il CdA rifletterà le percentuali del capitale posseduto);

13. Garanzie dei venditori

Si tratta di fidejussioni bancarie per un certo importo proporzionale a quanto ricevuto per la cessione e per una durata limitata.


(Non c'è questa garanzia se il pagamento è rateale).

Aspetti più interessanti


Il trasferimento gratuito dell'azienda, compiuto da un soggetto imprenditore, è oggetto di una specifica disciplina nel Testo Unico delle Imposte sui redditi(DPR 917/68).

L'art. 58, 1° comma, dispone che il trasferimento di azienda «per causa morte o per atto gratuito», non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

Alla neutralità fiscale del trasferimento non oneroso, la medesima disposizione ricollega la continuità dei valori aziendali, prevedendo che l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.



Aspetti più interessanti



È per altro necessario osservare che il trasferimento gratuito dell'azienda può dirsi 'neutrale' ai sensi dell'art.58, 1° comma, TUIR, solo con riferimento al passaggio da disponente a beneficiario, nel senso, cioè, che il trasferimento non è di per sé in grado di comportare l'emersione e la tassazione delle plusvalenze latenti in capo al dante causa imprenditore.

Esempio numerico

Si ipotizzi la cessione di un'azienda posseduta da un imprenditore individuale alla data del 30 giugno dell'anno X. La situazione contabile a tale data, dopo le scritture di assestamento effettuate dal cedente, è la seguente:

Attivo		Passivo	
Attrezzature	80	Patrimonio Netto	155
Automezzi	110	Utile	15
Merci	50	Fondo rischi per cause in corso	30
Crediti v/clienti	60	Debiti v/fornitori	70
Cassa	10	Debiti vari	40
Totale Attivo	310	Totale Passivo	310

Esempio numerico

Con l'aiuto di un professionista, il cedente provvede alla valutazione dei beni aziendali a valori correnti (di mercato), e alla determinazione dell'avviamento.

Nel contratto di cessione, il prezzo (pari a 250) viene frazionato nei valori attribuiti alle attività cedute e alle passività accollate nel seguente modo:

- attrezzature: valore di perizia pari a 90
- automezzi: valore corrente sul mercato dell'usato pari a 85
- merci: vengono valutate allo stesso valore in capo al cedente pari a 50
- crediti v/clienti: valore di presumibile realizzo pari a 30
- debiti v/fornitori: valore nominale pari a 70
- avviamento: valutato per un importo pari a 65.

Non viene ceduto il denaro in cassa e l'acquirente non si accolla i debiti vari. Il fondo rischi per cause in corso viene estinto.

Esempio numerico

Calcolo prezzo di cessione	
+ Attrezzature	90
+ Automezzi	85
+ Merci	50
+ Crediti v/clienti	30
+Avviamento	65
- Debiti v/fornitori	70
Prezzo di cessione	250

Calcolo Plusvalenza*	
Prezzo di cessione	-250
Valore azienda ceduta	230
Plusvalenza	20

*La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il prezzo di cessione e la somma algebrica delle attività cedute e delle passività accollate.

Esempio numerico

Il valore dell'azienda ceduta, espressa ai valori contabili, è così determinato:

Attività	
Attrezzature	80
Automezzi	110
Merci	50
Crediti v/clienti	60
Totale Attività	300
Passività	
Debiti v/fornitori	70
Totale Passività	70
Valore Azienda Ceduta	230

Esempio numerico

Scritture contabili del cedente

Il cedente rileva nelle proprie scritture la cessione dell'azienda tramite lo scarico, a valori contabili, delle attività e passività trasferite. In concomitanza viene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale un credito verso il cessionario pari al corrispettivo stabilito per la cessione e, tra i ricavi, la plusvalenza realizzata.

DATA	OPERAZIONE	DARE	AVERE
30/06	Attrezzature		80
	Automezzi		110
	Merci		50
	Crediti v/clienti		60
	Debiti v/fornitori	70	
	Crediti v/cessionario azienda	250	
	Plusvalenza di cessione		20

Esempio numerico

Scritture contabili del cessionario


Il cessionario rileva l'acquisto dell'azienda iscrivendo nelle proprie scritture le attività, compreso l'avviamento, e le passività valorizzate in base a quanto stabilito nel contratto di cessione. Viene registrato anche il debito verso il cedente pari al prezzo pagato per l'acquisto dell'azienda.

DATA	OPERAZIONE	DARE	VERE
30/06	Attrezzature	90	
	Automezzi	85	
	Merci	50	
	Crediti v/clienti	30	
	Avviamento	65	
	Debiti v/fornitori		70
	Debiti v/cedente azienda		250

Inquadramento dell'operazione

Conferimento

Operazione mediante cui **A (conferente)** apporta beni o diritti in **B (conferitaria)** ricevendone in cambio azioni o quote rappresentanti il suo capitale sociale.



Inquadramento dell'operazione

Finalità

1. La costituzione ex novo di una società, nel caso in cui uno dei soci intenda conferire beni, anziché denaro liquido, e intenda far valutare a terzi l'entità del proprio apporto;
2. La convenienza di effettuare un conferimento può avvenire a seguito di considerazioni di ordine fiscale in relazione a disposizioni agevolative definitive o temporanee che evitano o rinviando nel tempo la tassazione delle plusvalenze insite nell'azienda oggetto di conferimento;

Inquadramento dell'operazione

Finalità

3. Può essere un'operazione che prelude a un rafforzamento dell'attività imprenditoriale, anche mediante l'ingresso eventuale di nuovi soci;
4. Il conferimento di ramo d'azienda con successiva scorporazione consente di isolare, all'interno di un'azienda con molte attività, un settore in perdita da un settore che invece è in grado di ottenere buoni risultati, al fine di porre il primo in liquidazione in una fase successiva mantenendo in vita esclusivamente il settore remunerativo;

Inquadramento dell'operazione

Finalità

5. Consente la separazione delle attività dell'azienda enucleando un ramo di attività che il soggetto conferente intende cedere;
6. Consente di far assumere alla società scorporante, nel caso abbia già una forma consona allo scopo, la qualifica di società holding della gestione o delle società scorporate;
7. Consente di separare le attività immobiliari presenti in azienda dalla gestione tipica d'impresa;

Inquadramento dell'operazione

Finalità

8. Il conferimento di diversi rami d'azienda consente di separare diverse attività riducendo le dimensioni e la complessità di gestione con il decentramento di compiti e decisioni;
9. Può essere visto come un mezzo per la diversificazione degli investimenti, dal momento che è possibile cedere solo taluni singoli rami aziendali senza dover cedere tutta l'impresa;
10. Può essere visto come strumento di passaggio generazionale all'interno dell'azienda al fine di semplificare e razionalizzare l'eventuale divisione dell'azienda tra gli eredi.

Aspetti Civilistici

1. Non esiste una definizione ed un'organica disciplina del «conferimento d'azienda»;
2. La normativa deve essere dunque ricostruita:

Oggetto	Normativa Civilistica
<i>Conferimento di beni in natura di Spa</i>	<i>Artt. 2342, 2343</i>
<i>Conferimento di beni in natura di Srl</i>	<i>Artt. 2464, 2465</i>
<i>Trasferimento d'azienda</i>	<i>Artt. 2557, 2560</i>
<i>Limitazione diritto di opzione nelle Spa</i>	<i>Art. 2441, commi 4 e 6</i>
<i>Limitazione diritto di opzione nelle Srl</i>	<i>Art. 2481- bis</i>

Aspetti Civilistici

3. Il conferimento d'azienda è una specie della più ampia categoria dei conferimenti in natura (Artt. 2342, 2343 c.c.);
4. Le azioni emesse devono essere immediatamente liberate;
5. Non possono essere oggetto di conferimento nelle Spa le prestazioni d'opera;
6. Chi conferisce beni in natura deve presentare una Relazione Giurata, redatta da un perito nominato dal Tribunale.

Aspetti Civilistici

7. Il D.Lgs. N.6/2003 ha differenziato la normativa per le Srl:
 - ▶ Possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica (anche le prestazioni d'opera);
 - ▶ Deve essere prestata da parte del socio conferente una polizza di assicurazione o una fideiussione a garanzia degli obblighi assunti;
 - ▶ Il perito è nominato dalle parti.

Aspetti Contabili

Scritture del conferente:

1. **Scritture di assestamento**, nel rispetto del principio di competenza nell'imputazione dei proventi e degli oneri relativi alla frazione di esercizio precedente la data di conferimento;
2. Dovranno essere stanziati le **quote di ammortamento**, le **quote di accantonamento al TFR**, i **debiti per le fatture da ricevere a fronte di operazioni già perfezionate**, ecc, come se la data di effetto del conferimento corrispondesse all'ultimo giorno dell'esercizio;

(Qualora oggetto di conferimento non fosse l'azienda ma un ramo d'azienda, le scritture di assestamento riguarderanno gli elementi del comparto oggetto di cessione);

Aspetti Contabili

Scritture del conferitario:

- 1. Simmetricamente a quanto avviene in capo al conferente, il conferitario deve accogliere nella propria contabilità le attività e le passività oggetto di passaggio;**

Però mentre il conferente procede a stralciare le suddette attività a valore contabile, il conferitario provvede ad iscrivere al valore che risulta in atto. Ciò può portare all'iscrizione di beni nemmeno iscrivibili nella situazione patrimoniale del conferente.

(Si pensi, per esempio, al valore attribuito ai contratti di leasing oggetto di cessione, pari alla differenza tra il valore normale del bene oggetto della locazione e il valore attualizzato dei canoni di leasing residui, ovvero al marchio d'impresa depositato dal conferente ma non da questi acquisito da soggetti terzi, ovvero ancora all'avviamento).

Aspetti Fiscali

TASSAZIONE IN SEDE DI CONFERIMENTO art. 176 DPR 917/86

L'Operazione di conferimento è fiscalmente neutrale, salvo la possibilità del soggetto conferitario di ottenere il riconoscimento di maggiori valori presenti in bilancio con il pagamento di un'imposta sostitutiva. (i maggiori valori riconosciuti rilevano, ad esempio, ai fini dell'ammortamento e del plafond delle spese di manutenzione).

Aspetti Fiscali

Successiva cessione delle partecipazioni o dell'azienda

La plusvalenza che emerge dalla successiva cessione delle partecipazioni ricevute dal conferente a seguito del conferimento di azienda, è tassabile con le regole ordinarie

E', altresì soggetta alla tassazione ordinaria l'eventuale cessione, da parte della conferitaria, dell'azienda ricevuta in conferimento.

Procedura di Conferimento

1. Fase propedeutica

Inizia con i primi contatti tra le società, si sviluppa sino al momento in cui la conferente delibera il conferimento di azienda o del ramo.

- ▶ Delibera CdA indicandole motivazioni del conferimento;
- ▶ Delega al Presidente/Amministratori per l'istanza di nomina dell'esperto.

2. Fase valutativa

Inizia con la presentazione dell'istanza al Presidente del Tribunale per la nomina dell'esperto e termina con l'osservazione della perizia da parte dell'esperto;

Procedura di Conferimento

3. Fase attuativa

Inizia con la delibera di aumento del capitale sociale o di costituzione della conferitaria e termina con l'Atto di conferimento davanti un **Notaio**.

Soggetti coinvolti nella Cessione e nel Conferimento

Cessione	Conferimento
Consiglio di Amministrazione Per indicare le motivazioni dell'operazione	Consiglio di Amministrazione Per indicare le motivazioni dell'operazione
Notaio Per la stipula del Contratto di Cessione	Notaio Per la stipula del Contratto di Conferimento
Commercialista Per gli aspetti fiscali	Commercialista Ruolo di intermediario